

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1211)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LA PENNA e SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1973

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni del Molise
colpiti da calamità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — Il Presidente del Consiglio, in data 9 marzo 1973, esprimendo il parere su un emendamento presentato dal senatore Sammartino al disegno di legge di conversione del decreto-legge con cui si disponevano provvidenze, in conseguenza dei danni alluvionali, alla Sicilia e alla Calabria, ebbe a dichiarare: « Per una regione così povera e, anche senza le calamità, così bisognosa di interventi particolari, la spinta sentimentale sarebbe certamente per l'accoglimento di qualunque emendamento per ulteriori provvidenze. Noi però ci troviamo dinanzi ad una difficoltà che mi è consentito definire di carattere tecnico, ma che credo praticamente insormontabile. Vi sono alcune comunicazioni di massima da parte delle autorità e degli uffici, che però richiedono ancora una elaborazione per poter formulare al Parlamento, responsabilmente, delle proposte.

Poichè abbiamo stabilito che dopo questo provvedimento di emergenza seguirà un provvedimento di secondo tempo e seguirà in tempi brevi, posso assicurare il senatore Sammartino che accelereremo al massimo questa istruttoria di carattere tecnico e di documentazione per essere in condizione di prendere in esame con scrupolo e con doverosa comprensione le esigenze prospettate. Lo potremo fare nel provvedimento di secondo tempo o eventualmente, qualora fossimo pronti in tempo più breve, con un emendamento ad uno di quei provvedimenti di conversione, che disgraziatamente abbiamo spesso dinanzi a noi o per un terremoto o per una alluvione ».

La Regione, sentiti tutti gli uffici competenti, nel mese di aprile presentò una relazione particolareggiata e documentata da cui risultava una valutazione dei danni alluvionali per circa 62 miliardi di lire.

Detta relazione veniva consegnata al Presidente del Consiglio, ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.

Nello stesso periodo si verificavano i noti eventi alluvionali in Basilicata e la Presidenza del Consiglio assicurava che, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro, si stava predisponendo un provvedimento legislativo, che probabilmente avrebbe assunto la forma di decreto-legge, in cui si sarebbero tenute presenti anche le urgenti necessità di intervento nel Molise.

In contrasto con tale assicurazione in data 28 maggio 1973 veniva approvato il decreto-legge che disponeva provvidenze soltanto per la Basilicata e la provincia di Cosenza.

Questa la ragione del presente disegno di legge di cui si raccomanda l'approvazione.

Non è superfluo sottolineare che spesso sotto la prima impressione di un evento alluvionale si è portati, per le difficoltà obiettive di esatte stime, ad ingigantire i danni, specie quelli dovuti ad allagamenti ed

inondazioni; ma quando torna a brillare il sole, spesso si constata con soddisfazione l'esigenza di ridimensionare le prime, apprensive valutazioni.

Purtroppo nel Molise si è verificato l'opposto: col tempo si è constatato che i danni sono superiori alle più pessimistiche previsioni ed in questi giorni il quasi inesistente raccolto di tutte le colture sta gettando sul lastrico decine di migliaia di famiglie di coltivatori. I danni alle strade statali e provinciali sono ingentissimi; le frane degli abitati, le case diroccate, gli edifici pubblici e privati lesionati, le strade comunali e vicinali divelte o scomparse in seguito agli eventi alluvionali presentano uno spettacolo pauroso. È che l'alluvione ha agito in un tessuto geologico, agrario, urbano deteriorato, fragile, approssimativo che è il risultato di lunghi tempi di abbandono in cui si sono accumulate, con l'amarezza delle popolazioni, le condizioni economiche, sociali, civili della depressione meridionale, di cui il Molise, per molti segni, è, purtroppo, una delle più amare esperienze.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per la riparazione dei danni alluvionali è messa a disposizione della Regione Molise la somma di lire 28.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973-1974 e in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1975, per provvedere:

a) alla riparazione e sistemazione delle strade provinciali, per lire 4.000 milioni della provincia di Campobasso e per lire 2.000 milioni della provincia di Isernia;

b) alla riparazione delle strade comunali e vicinali e delle altre opere di proprietà e di interesse comunale, la cui realizzazione era finanziabile con la legge n. 589 del 3 agosto 1949 e successive modificazioni, per lire 10.000 milioni, secondo un programma redatto dalla Regione e comunque riservando alle due provincie di Campobasso e di Isernia somme in rapporto proporzionale alla popolazione;

c) alla costruzione di case popolari, con le connesse opere di urbanizzazione, per la somma di lire 10.000 milioni, da parte degli Istituti autonomi case popolari secondo un programma di intervento approvato dalla Regione, rispettando per la ripartizione tra le due provincie di Campobasso e di Isernia il rapporto di popolazione e per la localizzazione degli interventi nei comuni i seguenti criteri: la presenza degli strumenti urbanistici ed in particolare dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, al 30 giugno 1973; l'incremento demografico 1961-71; l'incremento di iscrizione nelle liste di collocamento per l'industria; l'indice di richiesta di case popolari;

d) al ripristino, a totale carico dello Stato, delle opere idrauliche classificate e non classificate, per una spesa pari a lire 2.000 milioni.

Art. 2.

Alle esigenze derivanti dalla riparazione dei danni nel settore agricolo si provvede con il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364. La dotazione del Fondo è incrementata per l'anno 1973 di lire 2.000 milioni.

La predetta somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versata nell'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

Art. 3.

L'ANAS è autorizzata ad intervenire d'urgenza per una somma pari a lire 6.000 milioni per la riparazione, la sistemazione e l'ammodernamento delle strade statali appartenenti al compartimento ANAS di Campobasso. In deroga alle vigenti disposizioni il capo compartimento è autorizzato a disporre l'esecuzione dei lavori con il sistema dell'economia. La spesa di lire 6.000 milioni sarà iscritta nel bilancio 1973 del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'ANAS.

Art. 4.

È stanziata la somma di lire 30.000 milioni da gravare in quote di lire 5.000 milioni all'anno sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1974-75-76-77-78-79, per finanziare, nei comuni ammessi per legge al consolidamento e alla difesa degli abitati a carico dello Stato, opere di consolidamento o trasferimento di abitati e di difesa costiera e di abitati con relative sistemazioni delle opere infrastrutturali urbane secondo un programma approvato dalla Regione.

Art. 5.

Sono sospesi i provvedimenti di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nu-

mero 644, relativi ai comuni di Agnone, Boiano, Casacalenda, Civitacampomariano, Guglionesi, Montagano, Riccia, Santa Croce di Magliano, Trivento, Venafro.

Il Ministro delle finanze adotterà i provvedimenti conseguenti e provvederà, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 6.

I lavori da eseguire in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

All'onere di lire 17.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973 si provvede a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1979, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e alle modalità che saranno, con la legge stessa, di volta in volta stabilite.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.